

**Verbale di Consultazione e Accordo sindacale ai sensi degli art. 19 D.L. n. 18/2020 per l'accesso al Fondo di Integrazione Salariale – Assegno Ordinario connesso all'emergenza COVID-19**

Addì 27 marzo 2020, alle ore 15, si è tenuta attraverso la modalità della videoconferenza l'incontro

tra

- la **società Coin Service S.p.A.**, con sede legale in Empoli (FI), via Volontari della Libertà 33 int. 1, c.f./p.i. 06122370486, in persona del procuratore generale Signor Adriano Fabbrica

(di seguito "la Società")

e

- **FILCAMS-C.G.I.L., Segreteria Nazionale**, rappresentata dalla Signora Vanessa Caccерini;
- **FISASCAT-C.I.S.L., Segreteria Nazionale**, rappresentata dal Signor Salvatore Carofratello;
- **UILTUCS-U.I.L., Segreteria Nazionale**, rappresentata dal Signor Gabriele Fiorino;

(di seguito "le OO.SS.")

(e collettivamente indicati come "le Parti")

al fine di esaminare congiuntamente le motivazioni per le quali la Società intende avviare la procedura di intervento del FIS tramite l'assegno ordinario con la causale COVID-19 come previsto dall'art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

**Premesso che**


- a) La Società è specializzata nel servizio di ritiro ed incameramento della moneta metallica presso apposito locale, contazione e classificazione delle monete prese in carico.
- b) La Società applica il "CCNL per i Dipendenti di Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi" ed occupa mediamente alle proprie dipendenze più di 15 dipendenti nel semestre precedente.
- c) Il servizio viene quotidianamente prestato presso e per conto di istituti bancari, istituzioni pubbliche, società private, comprendendo con ciò istituti postali, stazioni ferroviarie, società autostradali, sale cinematografiche, società che erogano servizi retail no food.
- d) A causa e per effetto dell'epidemia da coronavirus COVID-19 che ha interessato l'intero territorio dello Stato, l'attività di impresa svolta da Coin Service S.p.A. ha subito un immediato e drammatico contraccolpo, anche in ragione dei provvedimenti di urgenza adottati dal Governo per il contenimento del contagio, con ingentissime ripercussioni economiche per l'azienda.
- e) In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Governo con D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, in corso di conversione, (cd. "Decreto Cura Italia") ha introdotto l'accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane per tutti i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili



- all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in riferimento a tutti i lavoratori subordinati in forza alla data del 23 febbraio 2020.
- f) In data 25 marzo 2020 la Società ha inviato alle OO.SS. a mezzo PEC e alla RSA a mezzo raccomandata a mani **comunicazione preventiva** con la quale ha manifestato la propria intenzione di richiedere il trattamento di integrazione salariale dell'assegno ordinario da COVID-19 previsto dall'art. 19 del D.L. n. 18/2020.
  - g) La richiesta dell'assegno ordinario di cui all'art. 19 D.L. n. 18/2020 è stata motivata dalla causale "*emergenza COVID-19*", la quale ha determinato l'esigenza di riduzione e/o sospensione dell'attività lavorativa.
  - h) Nella suddetta comunicazione preventiva la Società ha invitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 D.L. 18/2020, le OO.SS. a procedere entro il termine di 3 gg. alla fase di consultazione sindacale al fine di esaminare congiuntamente la misura di integrazione salariale richiesta.
  - i) Facendo seguito alla richiesta di consultazione ed esame congiunto, **in data odierna** le Parti si sono incontrate, in via telematica, per esaminare la situazione complessiva e per esaminare il trattamento di integrazione salariale a cui la Società intende accedere.
  - j) Nell'ambito della consultazione la Società ha dichiarato di applicare il CCNL per i Dipendenti di Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi e di non rientrare nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa integrazione Guadagni Ordinaria e/o Straordinaria, di versare per i propri lavoratori la contribuzione FIS e di non aver aderito alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali e alternativi.
  - k) Le Parti hanno quindi congiuntamente: (i) esaminato la situazione e (ii) condiviso le cause a fondamento della riduzione e/o sospensione dell'attività lavorativa e dello stato di crisi aziendale, riconoscendo che la stessa è stata determinata da un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale e completamente autonomo rispetto alle politiche di gestione aziendale, non imputabili né alla Società né ai suoi lavoratori, e (iii) concordato la necessità indilazionabile di fare ricorso all'istituto dell'assegno ordinario ex art. 19 D.L. 18/2020 in conseguenza dell'emergenza COVID 19 e dunque, attuare la riduzione e/o sospensione dell'orario di lavoro per un massimo del 100% delle ore contrattuali, con decorrenza dal 30 marzo 2020 e per un periodo massimo di n. 9 settimane con le modalità appresso pattuite, per n. 102 lavoratori, tutti in forza alla data del 23/02/2020".

**Tutto quanto sopra premesso, all'esito della fase di consultazione sindacale e di esame congiunto, le Parti convengono quanto segue:**

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. Le Parti, a fronte delle circostanze descritte in premessa e dello stato di crisi aziendale determinato dall'emergenza epidemiologica COVID-19, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, dichiarano necessario il ricorso allo strumento dell'assegno ordinario ex art. 19 D.L. 19/2020, a far data dal 30 marzo 2020, per tutti i n. 102 lavoratori subordinati in forza alla Società.



3. La riduzione e/o sospensione dell'attività lavorativa interesserà un numero massimo di n. 102 lavoratori dipendenti, di cui 14 apprendisti, 29 inquadrati come impiegati e 59 inquadrati come operai, in forza presso le seguenti unità locali:
  - Unità locale n. 1, avente sede presso Alessandria (AL), con n. 17 lavoratori dipendenti.
  - Unità locale n. 2, avente sede presso Empoli (FI), con n. 39 lavoratori dipendenti.
  - Unità locale n. 3, avente sede presso Faggiano (TA), con n. 3 lavoratori dipendenti.
  - Unità locale n. 4, avente sede presso Marcianise (CE), con n. 10 lavoratori dipendenti.
  - Unità locale n. 5, avente sede presso Messina (ME), con n. 10 lavoratori dipendenti.
  - Unità locale n. 6, avente sede presso Ortona (CH), con n. 6 lavoratori dipendenti.
  - Unità locale n. 7, avente sede presso Roma (RM), con n. 17 lavoratori dipendenti.
4. Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 D.L. 18/2020 le Parti dichiarano che la causale per la quale si richiede il trattamento d'integrazione salariale è "emergenza COVID-19". In ogni caso le Parti riconoscono che la causale per cui viene richiesto il trattamento di integrazione salariale è un evento transitorio, improvviso ed imprevisto, non imputabile alla Società o ai suoi lavoratori dipendenti.
5. Le Parti concordano che il trattamento di integrazione salariale decorrerà dal 30 marzo 2020, per un periodo massimo di 9 settimane, salvo proroghe.
6. Il trattamento di assegno ordinario viene richiesto per tutto il personale dipendente occupato. Il programma di sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa prevede la seguente impostazione compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative-produttive:
  - reparti che sospendono l'attività lavorativa (100% ore contrattuali);
  - reparti per i quali è prevista una riduzione dell'attività lavorativa di tipo verticale su base e cadenza settimanale e/o bisettimanale, fermo restando l'equa turnazione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili;
  - giornate di chiusura dell'unità produttiva.
7. La Società provvederà ad anticipare direttamente in favore dei lavoratori, alle normali scadenze del periodo di paga, il trattamento economico di integrazione salariale che verrà autorizzato dall'INPS, con successivo conguaglio sui contributi dovuti all'Istituto.
8. Durante il periodo in cui vigerà il regime di riduzione e/o sospensione dell'attività lavorativa con accesso all'assegno ordinario la Società non farà ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, tranne casi eccezionali tali da non consentire l'utilizzo del personale del "reparto" interessato alla sospensione. Salvo eventi imprevedibili la Direzione Aziendale darà preventiva comunicazione dell'eventuale ricorso al lavoro straordinario alle



Rappresentanze Sindacali, in assenza saranno coinvolte le OO.SS. firmatarie Territoriali.

9. Durante i periodi di riduzione e/o sospensione della prestazione lavorativa in corrispondenza dei quali sia prevista l'integrazione salariale, gli istituti contrattuali matureranno come per legge e CCNL applicabile.
10. Nel corso del trattamento di integrazione salariale le Parti si incontreranno a livello nazionale, anche mediante videoconferenza, al fine di valutare la situazione. Inoltre, per il monitoraggio dell'applicazione dell'istituto dell'assegno ordinario e con riferimento alle singole unità produttive coinvolte, la Società si rende disponibile anche ad un incontro con le Organizzazioni Sindacali Territoriali interessate, su richiesta di una di esse ed esclusivamente in via telematica.
11. Nel caso in cui si presentasse, nel periodo considerato una repentina, definitiva e completa ripresa dell'attività aziendale, previa comunicazione alle organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo, i lavoratori, interessati dalla ripresa, saranno tenuti a ripresentarsi al posto di lavoro a seguito di comunicazione del datore di lavoro, preventiva di almeno 24/48 ore.
12. Con la sottoscrizione del presente verbale le OO.SS. firmatarie, preso atto che la richiesta della Società è motivata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, esprimono parere favorevole all'accoglimento della domanda per il trattamento dell'assegno ordinario alle condizioni e nei termini di cui ai punti precedenti.
13. Inoltre, con la sottoscrizione del presente verbale le Parti dichiarano esperita e conclusa la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto prevista dall'art. 19, comma 2, D.L. n. 18/2020.
14. Resta inteso che in caso di diniego da parte dell'INPS rispetto la domanda di assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", le Parti convengono fin da ora di voler far ricorso allo strumento FIS-assegno ordinario previsto ex art. 30 D.Lgs. n. 148/2015 e in fase residuale alla CIG in deroga, considerando in tal caso come già esperito il previsto esame congiunto, ferme restando le condizioni pattuite ai punti precedenti e compatibilmente con le norme previste per ognuno degli istituti richiamati.

La sottoscrizione del presente verbale è da intendersi valida anche per il consenso previsto dal D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di *privacy*.

Letto, approvato e sottoscritto attraverso la modalità della videoconferenza, 27 marzo 2020.

COIN SERVICE S.P.A.

FILCAMS-C.G.I.L. Nazionale

FISASCAT-C.I.S.L. Nazionale

UILTUCS-U.I.L. Nazionale

